



IV LEGISLATURA (1985 - 1990)

Eletto il 29 luglio 1986.
In carica fino al 27 luglio 1990.

Bruno Lazzaro è nato a Davoli, in provincia di Catanzaro, il 14 agosto 1930.

È eletto per la prima volta al Consiglio regionale del Lazio nelle votazioni del 7 giugno 1970, costitutive della I legislatura regionale. È Assessore nella Giunta Cipriani, con delega al Bilancio e Tributi, Società finanziarie, Società a partecipazione regionale, Assessore nella Giunta Santini, con delega alla Sanità, Igiene, Assistenza e Beneficienza pubblica, Problemi dell'inquinamento e Assessore nella Giunta Palleschi con delega alla Cultura e decentramento dei servizi, Spettacolo, Problemi dell'informazione, Musei, Biblioteche, Istruzione professionale, Assistenza scolastica.

È eletto al Consiglio Regionale del Lazio nelle votazioni del 15 giugno 1975, costitutive della II legislatura regionale e nelle votazioni dell'8 giugno 1980, costitutive della III legislatura regionale.

È vice Presidente nella Terza e Quarta Giunta Santarelli e nella Prima e Seconda Giunta Landi.

Eletto per la quarta volta al Consiglio Regionale del Lazio nelle votazioni del 12 maggio 1985, costitutive della IV legislatura regionale, e Assessore nella Giunta Montali (1 agosto 1985-17 maggio 1987), Bruno Lazzaro viene eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio il 9 luglio 1986. Presiede l'Ufficio di Presidenza fino all'11 ottobre 1987 e in seguito dall'11 ottobre 1987 al 1 agosto 1989 e quindi dal 1 agosto 1989 al 26 luglio 1990. Gli succede nella carica e nelle funzioni Antonio Signore.

Lascia il Consiglio regionale e viene eletto il 5 aprile 1992 al Senato della Repubblica per la XI legislatura della Repubblica italiana (23 aprile 1992 - 14 aprile 1994).



Legge regionale 28 agosto 1986, n. 30

Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccità

Art. 1 La Regione, al fine di sostenere gli allevamenti laziali in crisi per i danni sofferti in conseguenza della prolungata siccità verificatasi nel periodo estivo dell'anno 1985, eroga un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di conduzione straordinaria in alternativa al credito di esercizio ordinario di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.

2. Il concorso è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura ai sensi della vigente legislazione nazionale e la quota a carico dell'allevatore fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

3. Il concorso è concesso sui prestiti per un massimo di L. 100.000 per ogni capo ovino o caprino e di lire 400.000 per ogni capo bovino, bufalino ed equino.

Art. 2 I prestiti di cui al precedente articolo 1, concessi in favore degli allevatori non proprietari di beni immobili, possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito con apposito capitolo del bilancio regionale. La garanzia si estende all'intero importo della perdita complessiva che gli istituti e gli enti abilitati all'esercizio del credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento di tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva sui beni acquisiti contrattualmente in garanzia.



Legge regionale 07 gennaio 1987, n. 4

Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

Art. 1 (Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali) Il fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Lazio previsto dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, è soppresso. È

istituito il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali. L'ufficio <<Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri regionali>> viene sottratto dal VI settore di cui alla tabella <<A>> della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e viene iscritto nella stessa tabella fra gli uffici autonomi con la denominazione <<Ufficio autonomo fondi di previdenza e per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali>>. Le attività e le passività costituenti il patrimonio del soppresso fondo di solidarietà sono trasferite al fondo dell'indennità di fine mandato.

Art. 2 (Comitato di amministrazione del fondo) Il fondo è amministrato da apposito comitato costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da un componente per ciascun gruppo consiliare che non sia già rappresentato nello stesso Ufficio di Presidenza. Il Consiglio regionale adotta apposito regolamento per l'esercizio delle funzioni del comitato di amministrazione previste dalla presente legge. Per la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali il comitato si avvale dell'ufficio "Fondi di previdenza e per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali".



Legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8

Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi

Art. 1 (Finalità) La Regione, allo scopo di coordinare e rendere più razionale ed adeguata alle esigenze delle categorie protette l'attività ed i servizi delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), istituto dei ciechi Sant'Alessio ed ospizio Margherita di Savoia per i poveri ciechi, con sede legale in Roma, uniche istituzioni operanti nel Lazio a favore dei cittadini privi della vista, promuove la fusione dei predetti enti. Alla fusione di

Associazione ex consiglieri del Lazio

L'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Lazio si è costituita nel novembre del 1980 ed è stata riconosciuta con legge regionale 10 maggio 1990 n. 53 sotto la Presidenza del Consiglio di Bruno Lazzaro, che è attualmente componente del Consiglio direttivo. Lo statuto dell'Associazione prevede, all'art. 2, le finalità da perseguire:

1. Mantenere vivo ed ope-



rente il vincolo che, al di sopra di ogni divergenza politica, strinse i consiglieri durante l'esercizio del loro mandato;

2. Esaltare la funzione del-

cui al precedente comma si provvede con le procedure stabilite nella presente legge e nel rispetto delle norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e nel relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni. La riorganizzazione delle attività e dei servizi a favore dei ciechi, prevista dalla presente legge e conseguente alla fusione di cui al precedente primo comma, è finanziata, laddove non provvedano altri soggetti, in tutto od in parte dalla Regione nei limiti dei fondi stanziati a norma del successivo articolo 9.



Legge regionale 20 marzo 1989, n. 19

Intervento straordinario regionale nel comune di Pomezia in occasione del 50° anniversario della fondazione della città

Art. 1 La Regione per la celebrazione del cinquantenario della fondazione della città di Pomezia, interviene per realizzare, nell'anno 1988, un programma di iniziative volte a sviluppare forme di informazione, del periodo storico della bonifica, della industrializzazione del territorio, nonché della ricerca archeologica dell'antica città di Lavinium.

2. Gli interventi di cui al comma precedente comprendono:

- a) il recupero di un immobile da destinare a museo virgiliano;
- b) ristampa di atti o volumi riferiti alla storia della bonifica pontina;
- c) convegni e dibattiti sulla evoluzione storica, economica, sociale del territorio comunale di Pomezia;
- d) pubblicazione di cataloghi e volumi che contribuiscono ad una migliore conoscenza dei diversi aspetti della storia e della vita del ter-

ritorio;

e) mostre, convegni, seminari;

f) istituzione di borse di studio per giovani, studenti e laureati, per contribuire all'approfondimento delle conoscenze delle realtà comunali.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il programma nell'ambito di una previsione complessiva di spesa di L. 250.000.000.

4. Dà mandato all'Assessore agli enti locali e all'Assessore alla cultura di coordinare le iniziative per l'attuazione del programma di cui al secondo comma del presente articolo..



Legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17

Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari

Art. 1 La regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in attuazione dei principi stabiliti negli artt. 34 e 35 dello Statuto ed in armonia con la normativa statale contenuta nella legge del 30 dicembre 1986 n. 943, promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e delle loro famiglie nel rispetto della piena uguaglianza dei diritti nei confronti dei lavoratori italiani. Assicura, in particolare, agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento della indennità culturale, la formazione professionale, promuovendo, altresì, forme di partecipazione, solidarietà e tutela e agevolando l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive. Sostiene l'attività dei comuni in cui si registra un'a elevata presenza di immigrati.

telarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare; curare la raccolta dei dati biografici relativi agli ex Consiglieri regionali del Lazio;

4. Offrire assistenza alle famiglie dei Consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale;

5. Promuovere ogni iniziativa, anche di ricerca, di studio e di dibattito, concordando con Enti, Istituzioni o Associazioni e procedendo anche alla

stipulazione di accordi organici o convenzioni, e ciò al fine di favorire attività legate allo studio del territorio del Lazio, alla sua storia, al suo sviluppo e trasformazione, nonché alla tutela dell'ambiente ed alla difesa dell'occupazione. I successivi articoli stabiliscono le modalità per l'adesione all'Associazione (art. 3), la quota sociale (art. 4) e gli organi che garantiscono il regolare funzionamento dell'Associazione.

Art. 2 I beneficiari della presente legge sono gli immigrati e loro associazioni, provenienti da paesi extracomunitari e dimoranti nel territorio regionale. Gli enti locali che svolgono attività a favore degli immigrati da paesi extracomunitari. Gli enti pubblici e privati che operano nel campo dell'assistenza sociale all'immigrazione.



Leggi della legislatura di Bruno Lazzaro

Nel corso della IV legislatura sotto la presidenza di Bruno Lazzaro, il Consiglio regionale del Lazio ha adottato interventi in materia di

L.R. 02 settembre 1986, n. 36

Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) di Latina per l'avvio della esperienza di istruzione a distanza

L.R. 08 settembre 1986, n. 37

Contributo della Regione alle spese di gestione del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci

L.R. 07 gennaio 1987, n. 4

Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

L.R. 05 aprile 1988, n. 18

Tutela di alcune specie della fauna minore

L.R. 24 giugno 1988, n. 38

Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri"

L.R. 09 settembre 1988, n. 56

Istituzione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia nel territorio dei comuni di Marcellino, Varco Sabino e Collegiove Sabino

L.R. 18 febbraio 1989, n. 14

Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo

L.R. 26 giugno 1989, n. 41

Istituzione del parco naturale dei Monti Lucretili

L.R. 20 giugno 1990, n. 78

Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle proloco iscritte all'albo regionale

L.R. 24 luglio 1990, n. 83.

Disciplina del sistema informativo regionale



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO